




IL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL CAVALLO

Normative, regole e progetti di tutela.



Ministero della Salute

VDA Net srl



NORME E REGOLE PER LA TUTELA DEL CAVALLO ADOTTATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE

Il Ministero della Salute ha promosso la tutela e la salute degli equidi attraverso l'adozione di misure che hanno impresso una vera e propria svolta alle politiche di benessere animale.

Recentemente, infatti, ha posto in essere una serie di iniziative volte, da un lato, a fissare dei riferimenti normativi – di cui il nostro Paese era privo – al fine di garantire degli standard essenziali di benessere nell'ambito delle molteplici attività in cui il cavallo è coinvolto e, dall'altro, a promuovere, attraverso diversi progetti, una corretta educazione al rapporto con gli animali. Adottati e promossi dal Sottosegretario on. Francesca Martini, i provvedimenti, riportati integralmente in questa pubblicazione, rappresentano un passaggio fondamentale.

Il **Codice per la tutela e la gestione degli equidi** è il primo corpo normativo nel nostro Paese che fissa i parametri essenziali per la corretta gestione degli animali nell'ambito di tutte le attività in cui vengono coinvolti – scuderizzazione, allevamento, addestramento, attività sportiva – nel rispetto delle esigenze etologiche e di benessere degli stessi. Il Codice, che attualmente è un insieme di linee guida, sarà affiancato ad un decreto legislativo in materia.

Anche la **Carta etica per la tutela del cavallo** rappresenta un impegno “a vita” per il benessere dei cavalli. I principali rappresentanti del comparto ippico ed equestre che la sottoscrivono si impegnano infatti a praticare tutte le attività che coinvolgono gli equidi nel rispetto delle loro esigenze etologiche tutelandone salute e benessere anche al termine della carriera agonistica e garantendo all'animale una destinazione dignitosa diversa da quella alimentare.

Sul fronte del rapporto uomo-animale nell'assistenza sanitaria è stato istituito con Decreto ministeriale 18 giugno 2009 il primo **Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti dagli animali** a Montecchio Precalcino (VI).

Le principali attività riguardano in via prioritaria la promozione della ricerca sperimentale per la standardizzazione di protocolli operativi, la definizione dei percorsi formativi degli operatori, i criteri di accreditamento

delle équipes multidisciplinari e delle strutture. Parimenti importante è la definizione dei criteri sanitari, di benessere e comportamentali degli animali impiegati nelle terapie assistite. Il Centro si relaziona con le strutture italiane ed internazionali più qualificate al fine di creare progetti sperimentali condivisi e di evidenziare la valenza terapeutica degli interventi. Coniugare le antiche tradizioni del nostro Paese con la tutela degli animali e la sicurezza dei cavalieri, dei fantini e del pubblico è l'obiettivo dell'**Ordinanza contingibile ed urgente concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati**, in vigore dal 7 settembre 2009. Si tratta del primo provvedimento che va finalmente a sanare una materia prima d'ora regolamentata in maniera insufficiente.

L'ordinanza introduce diverse misure per la prevenzione ed in particolare l'idoneità dei cavalli nonché dei fondi, dei tracciati e delle paratie dove si svolge la manifestazione. Il provvedimento vieta inoltre la partecipazione alle manifestazioni dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, scommesse clandestine, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e, infine, prevede controlli antidoping.


Connesse a tale ordinanza sono le **Linee guida volte alla prevenzione e al controllo dell'utilizzo improprio del farmaco veterinario e del doping negli equidi** che sono in via di definizione.

Inoltre, con l'obiettivo di salvaguardare le esigenze sanitarie di controllo epidemiologico coniugandole anche con il rispetto dei bisogni etologici degli animali, è di recente emanazione il **Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi, obbligatorio su tutto il territorio nazionale**. In vigore per due anni a decorrere dal 19 settembre 2010, prevede l'esecuzione di controlli sierologici sugli equidi almeno una volta ogni 24 mesi.

Infine, per la diffusione e la crescita di una corretta cultura equestre nel nostro Paese, oltre che di un'etica che va posta alla base di tutte le molteplici attività in cui gli equidi sono impiegati, è indispensabile l'educazione a partire dai più giovani. In questo contesto nasce il progetto **“Io amo i Cavalli”** – presentato per la prima volta in occasione di Fieracavalli 2009 e riproposto nel 2010 presso il Padiglione del Bambino – rivolto proprio alle classi primarie e secondarie di primo grado e finalizzato alla promozione, attraverso uno specifico percorso ludico-didattico, della salute psicofisica del bambino attraverso corretti stili di vita ed un approccio positivo con il cavallo che parta dal rispetto e dalla conoscenza di questo splendido animale che ha affiancato l'uomo nella storia.



che Sociali



manica pantaloni sella

CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI.

Principi generali

Il codice fornisce i criteri essenziali per la corretta gestione degli equidi, secondo la buona prassi e comportamenti etici, a tutela della salute e del benessere degli stessi.

Il codice si applica alle seguenti specie: cavalli, pony, asini, muli e bardotti.

Il codice promuove la corretta relazione uomo-animale, nel rispetto della dignità dell'equide come essere senziente.

È rivolto a tutti coloro che si occupano, a qualsiasi titolo, di equidi e si propone di diffondere una corretta cultura equestre.

Agli equidi vanno riconosciute importanti funzioni sociali, formative, sportive, agonistiche, ludiche e terapeutiche e chi, a qualsiasi titolo, li detiene ne accetta i doveri di cura e custodia assumendone la piena responsabilità.

Il proprietario e colui che detiene l'equide a qualsiasi titolo (detentore) sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

L'operato di tutti coloro che si occupano di equidi a qualsiasi titolo deve essere orientato allo sviluppo dell'eccellenza delle attività e delle professionalità coinvolte, anche attraverso il parametro essenziale della tutela del benessere degli animali.

Il codice fissa parametri di qualità che costituiscono i "livelli essenziali di benessere per l'animale" che devono essere garantiti in termini di civiltà e rispetto delle norme di legge contro il maltrattamento.



1. DETENZIONE DEGLI EQUIDI

Il proprietario e il detentore devono considerare le esigenze etologiche e fisiologiche dell'equide provvedendo al suo benessere, alla sua idonea sistemazione, fornendo alimentazione e cure.

Gli equidi devono essere accuditi da persone in possesso di adeguate capacità e competenze in qualsiasi contesto; nell'ambito di attività economiche, nell'allevamento e nelle scuderie deve essere previsto personale in numero sufficiente. Deve essere altresì assicurata l'ispezione e la cura degli animali a intervalli adeguati e non meno di una volta al giorno al fine di provvedere ai loro bisogni essenziali.

Devono essere evitate pratiche di allevamento, addestramento e utilizzo che causino agli animali sofferenze o lesioni, che li pongano in stato d'ansietà o ne ledano la dignità.

L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle conoscenze scientifiche di medicina veterinaria, rispondono alle esigenze degli equidi.

1.1 ALIMENTAZIONE E STATO DI NUTRIZIONE

La corretta alimentazione è fondamentale per mantenere l'equide nelle condizioni ottimali, deve essere di qualità adeguata e in quantità sufficiente e va predisposta in considerazione alle caratteristiche di specie, di razza e in relazione al fabbisogno metabolico.

Gli equidi sono erbivori che vanno alimentati con moderate quantità di cibo somministrato più volte al giorno e riforniti in modo permanente di acqua. Nella razione alimentare vanno assicurate le giuste proporzioni tra gli alimenti (erba, fieno, fieno insilato, mangimi, etc.) in base alle esigenze della specie, a quelle fisiologiche e all'attività svolta, anche al fine di evitare l'insorgere di eventuali patologie.

I foraggi e i mangimi devono essere di buona qualità e correttamente conservati.

Un buon pascolo può assicurare un importante apporto di fibre e di minerali, ma in caso di scarsità di erba è necessario integrare la dieta dell'equide con ulteriori alimenti.

Mangime e foraggio ammuffito o stantio non possono essere somministrati. Gli equidi non possono essere sottoposti a lavori intensi subito dopo la somministrazione di cibo.

Le attrezzature per la somministrazione di alimenti e di acqua vanno progettate, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e non devono potenzialmente rappresentare per gli animali motivo di difficoltà gestionale o causa di lesioni.

Nel caso di equidi nutriti in gruppo le mangiatoie devono essere tali da garantire la possibilità di alimentazione per ciascun animale e ridurre al

minimo i rischi di conflitto o competizione.

Il peso e lo stato di nutrizione di ogni equide vanno regolarmente monitorati al fine di individuare tempestivamente cali ponderali quali indicatori di malessere o patologia. Qualunque variazione nella dieta, sia per qualità o quantità, deve avvenire in modo graduale, anche al fine di evitare eventuali patologie correlate.

Sono allegate al presente codice le tabelle indicative per la valutazione dello stato nutrizionale degli equidi.

1.2 ACQUA

Gli equidi necessitano quotidianamente di una elevata quantità di acqua che varia a seconda del singolo soggetto, dell'attività e della temperatura esterna; devono pertanto avere una costante disponibilità di acqua fresca, pulita, priva di residui e sostanze estranee che ne alterino sapore ed odore. Anche nel caso di equidi detenuti all'aperto l'accesso alle fonti di acqua deve essere agevole e l'acqua deve essere in quantità e di qualità adeguata. Gli abbeveratoi e i contenitori di acqua vanno puliti con regolarità. Nel caso di equidi scuderizzati l'erogatore automatico di acqua va previsto in ogni box.

1.3 GESTIONE E CURA

Il proprietario e il detentore sono tenuti a verificare la salute e il benessere dell'equide nonché lo stato e l'efficienza delle strutture, delle attrezzature e degli impianti, sia automatici che meccanici e ad ispezionare gli stessi almeno una volta al giorno.

Qualora si rilevino difetti di funzionamento si deve provvedere prontamente alla loro riparazione e nel frattempo approntare adeguate misure per salvaguardare la salute e il benessere dell'animale. Le attrezzature e i diversi accessori devono essere posizionati in modo da non provocare lesioni agli equidi e, se accessibili, devono essere privi di asperità o spigoli appuntiti o taglienti.

Il proprietario e il detentore devono assicurare adeguate cure agli animali malati o feriti, ricorrendo all'intervento del medico veterinario quando necessario e sono responsabili dell'attuazione delle cure sanitarie e dei trattamenti prescritti.

L'utilizzo e la detenzione dei farmaci veterinari deve avvenire conformemente alle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 recante codice comunitario dei medicinali veterinari e successive modificazioni e integrazioni (G.U. Serie Generale n. 121 del 26 maggio 2006).

Il proprietario e il detentore devono provvedere a:

a) assicurare la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi;

- b) assicurare un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell'animale;
- c) consentire all'equide un regolare esercizio fisico;
- d) adottare le precauzioni necessarie per evitare la fuga.

Gli equidi sono animali che in natura vivono in branco e preferibilmente in gruppi sociali. Dovrebbero poter socializzare con membri della loro stessa specie ma, ove ciò non sia possibile, altri animali possono essere impiegati per dar loro compagnia.

Nella formazione di nuovi gruppi occorre prestare attenzione alla compatibilità dei diversi componenti ed è indispensabile separare i soggetti incompatibili.

Va garantita la libertà di movimento propria dell'animale che non deve essere limitata in modo tale da causare all'equide inutili sofferenze o lesioni. Qualora gli equidi siano custoditi all'interno di un box va prevista la fruizione quotidiana di un paddock compatibile con le caratteristiche morfologiche e della razza nonché la possibilità di regolare esercizio fisico.

La scuderizzazione permanente in posta risulta inadeguata ed è pertanto consigliabile che gli equidi siano scuderizzati in box. Gli equidi, ad esclusione di quelli detenuti all'aperto, vanno puliti e strigliati regolarmente e si deve inoltre provvedere alla regolare cura e pareggio dei piedi.

1.4 IMPIANTI PER LA DETENZIONE DEGLI EQUIDI

Gli impianti per la detenzione degli equidi devono coniugare le vigenti disposizioni di legge in materia di urbanistica, edilizia, igiene pubblica, prevenzione e sicurezza con le esigenze etologiche, fisiologiche e di tutela della salute e del benessere degli equidi.

Tutti i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione o che direttamente o indirettamente vengono a contatto con gli equidi, devono essere tali da minimizzare i rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.

1.4.1 REQUISITI ESSENZIALI PER GLI IMPIANTI DI SCUDERIZZAZIONE PERMANENTI

Per strutture permanenti si intendono le strutture fisse ove sono ricoverati equidi per qualsivoglia attività.

Le aree di scuderizzazione vanno realizzate ed attrezzate in modo da consentire la permanenza degli equidi e lo svolgimento delle attività con gli equidi in condizione di sicurezza ed igiene sia per gli animali che per gli utenti.

1.4.2 SPAZI PER LA STABULAZIONE DEI CAVALLI

Le strutture vanno realizzate in materiali idonei tali da resistere e proteggere gli animali dagli eventi atmosferici nonché garantire un adeguato isolamento termico.

Le pareti devono avere caratteristiche di particolare resistenza agli urti e ai calci degli animali, soprattutto nella parte inferiore e comunque almeno fino ad un'altezza di mt. 1,20.

Nel caso in cui non sia prevista una parete piena al di sopra di mt 1,20, le eventuali pareti grigliate o con sbarre, devono essere concepite in modo tale da non consentire il passaggio dell'arto del cavallo.

Le pareti dovranno essere impermeabili, lisce e senza asperità, facilmente lavabili e disinfettabili.

1.4.3 PAVIMENTAZIONE

Tutte le pavimentazioni calpestabili destinate ai cavalli devono essere non sdruciolevoli, con una pendenza moderata e tale da consentire il drenaggio e una facile pulizia delle superfici.

1.4.4 PORTE DI ACCESSO

Le porte di accesso dovrebbero essere di altezza non inferiore a mt 3, di Le porte di accesso dovrebbero essere di altezza non inferiore a mt 3, di dimensioni non inferiori a mt 1.20 di larghezza e provviste di una porta inferiore e di una porta superiore, con spigolo stondati; la porta inferiore dovrebbe avere un'altezza tale che il cavallo o il pony possa agevolmente guardare all'esterno.

Le porte dovranno aprirsi o scorrere all'esterno ed essere provviste di meccanismi per assicurare la chiusura ma tali da garantire un'apertura veloce in caso di evacuazione degli animali per emergenza.

Non è opportuno predisporre file parallele di box in numero superiore a dieci. In caso di file di numero superiore sarà necessario interrompere la successione e prevedere vie di fuga tra i blocchi di box.

È consigliabile che ogni box garantisca l'affaccio verso l'esterno del cavallo con finestra dotata di sportello di chiusura.

1.4.5 COPERTURA

Il tetto deve garantire un'idonea protezione e coibentazione ed essere posto ad un'altezza tale da permettere adeguata ventilazione e comunque non inferiore a mt 3.

1.4.6 FINESTRE

Le finestre devono garantire adeguata luminosità e circolazione di aria. Nel caso in cui le finestre siano accessibili agli equidi, si consiglia l'utilizzo di materiali infrangibili oppure la predisposizione di griglie poste a protezione.

1.4.7 VENTILAZIONE

Va prevista la ventilazione naturale o forzata nei locali di detenzione degli equidi tale da non creare correnti d'aria dirette sugli equidi. Le aperture destinate all'aerazione devono essere proporzionali al volume della struttura. Un'adeguata pulizia e ventilazione delle scuderie dovrebbero consentire la riduzione al minimo delle polveri.

1.4.8 TEMPERATURA

Nelle aree di scuderizzazione dovrebbe essere garantita una temperatura compresa tra 0° e 35°C ed in situazioni meteorologiche particolari vanno assunte misure a tutela degli equidi anche attraverso una ventilazione forzata.

1.4.9 RUMORE

Gli equidi non vanno sottoposti a rumori eccessivi per un periodo prolungato.

1.4.10 ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI

Gli animali custoditi nei box e nelle scuderie non possono essere tenuti né costantemente al buio né costantemente esposti ad illuminazione artificiale. Al fine di consentire l'ispezione completa degli animali va prevista un'adeguata illuminazione fissa o mobile e ogni box dovrebbe essere dotato di impianto di illuminazione. Gli impianti elettrici vanno predisposti in maniera tale da non essere accessibili agli equidi e prevedere un numero adeguato di prese di corrente.

1.4.11 IMPIANTI TECNICI

Sono compresi tra gli impianti tecnici, gli impianti elettrici, gli impianti di allarme e rilevazione antincendio, l'impianto idrico e l'impianto antincendio e di videosorveglianza. Gli impianti tecnici dovranno essere realizzati in conformità alla vigente normativa di legge.

1.4.12 DIMENSIONE DEI BOX

Il box deve avere spazio sufficiente per consentire all'equide di sdraiarsi, rialzarsi agevolmente e girarsi comodamente.

Le misure minime sono le seguenti:

- cavalli 3.00m x 3.00m (Misure maggiori andrebbero adottate per cavalli di taglia grande)
- pony 2,80m x 2,80m (Misure inferiori potranno essere adottate per pony di piccola taglia)

Per i box da parto e le fattrici con puledro andrebbero previsti spazi non inferiori a 3.00 m x 4.00 m.

I corridoi che conducono ai box dovrebbero essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro.

1.4.13 LETTIERA

La lettiera deve essere costituita da materiale idoneo, atossico e possibilmente esente da polveri e muffe, mantenuta pulita ed in condizioni igieniche adeguate, asciutta ed in quantità sufficiente, tale da assicurare protezione contro lesioni e consentire all'equide di sdraiarsi comodamente.

1.5 REQUISITI ESSENZIALI PER GLI IMPIANTI DI SCUDERIZZAZIONE PROVVISORI

Nel caso di manifestazioni sportive, fiere, mostre, rassegne, etc., possono essere predisposte strutture provvisorie per la scuderizzazione degli equidi che devono comunque essere idonee a garantire la tutela del loro benessere, salute e sicurezza.

Gli impianti dovrebbero avere caratteristiche di facile e veloce montaggio e smontaggio utilizzando adeguati sistemi di aggancio che ne garantiscano la solidità e l'incolumità per persone e animali.

1.5.1 COPERTURE DEI BOX

Le coperture dei box vanno realizzate con materiali resistenti agli eventi atmosferici, ancorati alle strutture portanti e di adeguate pendenze, sollevati rispetto ad almeno una delle pareti verticali, in modo da permettere il naturale ricircolo dell'aria tra box e box.

Sono sconsigliabili coperture in teli di pvc, policarbonato, vetro e simili.

Le coperture vanno debitamente ancorate alla struttura portante e andrebbero

coibentate con materiale isolante atossico e privo di sostanze dannose per l'ambiente. In caso di realizzazione di più box affacciati su corridoio interno (il corridoio non potrà avere larghezza inferiore a mt. 3,00 ed altezza inferiore a mt. 2,80), detti corridoi dovrebbero essere protetti dalle intemperie e dagli agenti atmosferici e comunque garantire una sufficiente aerazione. I box affacciati all'esterno dovranno avere uno sporto di copertura non inferiore a mt. 1,20 ed altezza da terra non inferiore a mt. 2,80 (misura sotto il livello inferiore della grondaia).

Non sono ammissibili file parallele di box accostati superiori a dieci. In caso di file superiori va interrotta successione prevedendo vie di fuga tra i diversi blocchi di box.

1.5.2 PARETI DI TAMPONAMENTO

Devono essere ancorate e/o incorporate con le strutture portanti e realizzate in materiale adeguatamente resistente alle intemperie e alle condizioni atmosferiche.

Dovrebbero avere caratteristiche di particolare resistenza agli urti e ai calci degli animali, soprattutto nella parte inferiore delle pareti e comunque per un'altezza non inferiore a mt 1,20.

Per la parte superiore a mt 1,20 si rimanda a quanto indicato per le strutture permanenti.

Dovrebbero, inoltre, avere caratteristiche di impermeabilità, essere lisce e senza asperità, facilmente lavabili e disinfettabili, di altezza non inferiore a mt. 2,80.

All'interno dei box e comunque in ogni locale non dovrebbero essere presenti superfici sporgenti ad eccezione di mangiatoie e beverini.

Impianti quali rubinetti, prese elettriche, interruttori, etc, non dovrebbero essere posizionati in luoghi accessibili dal cavallo.

1.5.3 PORTE

Le porte di accesso dovrebbero avere dimensioni non inferiori a mt. 1,20 di larghezza e a mt. 2,80 di altezza, aprirsi o scorrere sempre verso l'esterno. E' auspicabile garantire la possibilità di affaccio all'esterno all'animale scuderizzato.

1.5.4 PAVIMENTAZIONI

I box dovrebbero essere realizzati ed installati su superfici stabili.

Le pavimentazioni dovrebbero avere adeguate pendenze per permettere lo scolo delle acque meteoriche e non presentare pozzetti o griglie di scarico in aree potenzialmente pericolose per gli equidi.

Non è consigliabile l'allestimento di box, seppure in via provvisoria, sul terreno vegetale naturale.

1.5.5 UBICAZIONE DEI BOX

I box dovrebbero essere posizionati su superfici piane ed installati su fondi asciutti e rilevati rispetto al terreno circostante in modo da evitare in caso di pioggia l'allagamento, anche parziale, delle lettiere. Dovrebbero essere posizionati preferibilmente in aree d'ombra in modo da garantire una maggiore protezione dall'irraggiamento solare.

1.5.6 ACCESSORI

E' auspicabile l'installazione all'interno di ogni box di beverino automatico. Dovrebbe essere garantita una illuminazione artificiale almeno ogni due box.

1.5.7 REQUISITI

Gli impianti degli ambienti di scuderizzazione provvisoria dovrebbero essere in possesso di requisiti analoghi a quelli previsti per le strutture fisse.

1.6 DETENZIONE DEGLI EQUIDI IN AREE ALL'APERTO

Gli equidi detenuti all'aperto dovrebbero disporre di un'adeguata protezione, naturale o artificiale che offra riparo dalle intemperie.

Per il ricovero permanente all'aperto l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero degli equidi e non inferiore a mq 800 per animale e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate.

Le aree dovrebbero essere dotate di fondo tale da consentire il drenaggio delle acque piovane, di zone d'ombra e di tettoia tamponata almeno sui tre lati esposti ai venti prevalenti.

Per il ricovero temporaneo, è sufficiente un'area più piccola, comunque non inferiore a mq 200 per equide.

Una corretta gestione dell'area all'aperto dovrebbe prevedere la raccolta delle fiande, la rotazione delle aree di pascolo, lo spostamento degli equidi quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare

il contenimento dei parassiti. le aree devono essere bonificate da oggetti potenzialmente pericolosi.

Dovrebbe essere esclusa la presenza di piante velenose.

I cavalli tenuti costantemente in aree all'aperto dovrebbero essere controllati periodicamente, almeno una volta al giorno.

1.7 RECINZIONI

Le recinzioni dovrebbero essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni agli animali.

Fili spinati o reti per ovini non dovrebbero essere usati nelle aree che ospitano equidi e qualora sia utilizzato filo metallico devono essere prese misure atte ad assicurare che sia sufficientemente visibile. Le staccionate dovrebbero essere realizzate con un'altezza minima di m. 1,20, tuttavia diversi criteri possono essere utilizzati per pony e cavalli interi. La filagna inferiore può essere posta a m. 0,5 dal suolo.

Per i cavalli interi dovrebbe essere prevista una doppia linea di staccionate e, in alcuni casi, una delimitazione elettrificata lungo la parte superiore della palizzata. La recinzione elettrica può essere utilizzata per divisioni temporanee interne ma non come unico sistema di delimitazione perimetrale dell'area dedicata.

Le uscite dovrebbero essere progettate in modo da permettere un facile e sicuro passaggio dei cavalli.

I cancelli vanno chiusi e assicurati saldamente.

1.8 EQUIDI LEGATI

La pratica di legare l'equide in aree all'aperto, assicurandolo ad un punto in modo che sia confinato in determinato spazio, può essere adottata solo per un breve periodo di tempo e sotto la costante supervisione da parte del detentore. In ogni caso gli equidi vanno legati utilizzando metodi di sicurezza solo per il tempo strettamente necessario e sotto costante vigilanza del detentore.

2. ALLEVAMENTO, ADDESTRAMENTO E LAVORO

Nell'ambito delle diverse attività che coinvolgono gli equidi il detentore deve indirizzare le sue scelte verso le metodiche più rispettose del benessere dell'animale.

E' altresì compito del detentore:

- verificare che gli equidi che lavorano abbiano adeguati periodi di riposo anche attraverso turnazioni;
- verificare che le attrezzature utilizzate per il lavoro e l'addestramento degli equidi siano tali da non provocare danni agli animali.

La doma e l'addestramento dell'equide devono avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche dell'equino.

Gli equidi richiedono di essere gestiti da personale competente, capace di instaurare una relazione di rispetto reciproco e sono particolarmente sensibili agli stimoli positivi.

Sono da evitare metodi, prassi o azioni, anche apparentemente neutri, che possono mettere in una condizione di sofferenza l'equide.

2.1 ALLEVAMENTO

I metodi di allevamento e di riproduzione devono garantire agli equidi e ai loro prodotti del concepimento condizioni di benessere nel rispetto delle caratteristiche fisiologiche ed etologiche degli animali.

Fatte salve esigenze sanitarie certificate da un medico veterinario è opportuno attendere almeno il compimento del quinto mese di vita per separare il puledro dalla fattrice.

2.2 AREE DI LAVORO E DI GARA

2.2.1 REQUISITI ESSENZIALI DEI CAMPI, DELLE PISTE E DELLE AREE DI LAVORO

Le aree di lavoro devono essere di dimensioni idonee all'attività e al numero degli equidi impegnati e delimitate con recinzioni idonee.

I fondi devono:

- essere tali da assorbire le sollecitazioni indotte dall'equide e le possibili cadute del cavaliere o del fantino
- essere privi di asperità che potrebbero provocare traumi
- avere un drenaggio efficace
- essere tali da evitare il sollevamento di eccessive polveri
- essere regolari nella composizione e privi di materiali estranei o di inerti.

2.2.2 REQUISITI ESSENZIALI DELLE AREE PER IL LAVORO DEL CAVALLO ALLA CORDA

L'area utilizzata per lavorare il cavallo alla corda dovrebbe avere un diametro minimo di mt 15 ed un fondo regolare come descritto nel precedente paragrafo.

2.2.3 REQUISITI DEI CAMPI, DELLE PISTE E DELLE AREE DI GARA

Le caratteristiche dei campi, delle piste e delle aree di gara sono indicate nell'ambito dei regolamenti e normative degli enti tecnico-sportivi di riferimento, ossia l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) per le attività ippiche e la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) per le attività equestri.

2.3 MANIFESTAZIONI CON EQUIDI CHE SI SVOLGONO AL DI FUORI DEGLI IMPIANTI E DI PERCORSI UFFICIALMENTE AUTORIZZATI

I requisiti di sicurezza e salute per fantini, cavalieri ed equidi nell'ambito di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI) e dalle Associazioni da queste riconosciute nonché da Associazioni o enti riconosciuti dal CONI, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei sono indicati nell'ordinanza 21 luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in vigore dal 7 settembre 2009.

2.4 BARDATURA E FINIMENTI

La bardatura e i finimenti dovrebbero essere adatti allo scopo, ovvero commisurati ai bisogni e al tipo di lavoro dell'equide nonché alla competenza del cavaliere.

Devono essere adeguati nella misura, tenuti in ordine e regolarmente puliti in modo da assicurare la comodità, la sicurezza e l'efficacia. E' vietato l'uso di bardature e finimenti tale da causare lesioni o sofferenze all'animale.

Fasce e stinchiere da lavoro, se utilizzate, devono essere adatte allo scopo, messe correttamente per evitare disagi o lesioni e lasciate per il minimo tempo necessario.

Gli equidi andrebbero sempre dissellati quando non lavorano per più di un'ora.

3. DOCUMENTI D'IDENTITÀ DEGLI EQUIDI

Il Regolamento (CE) n. 504/2008, in applicazione dal 1° luglio 2009, definisce le modalità di identificazione degli equidi e prevede che ogni animale sia identificato con un numero univoco riportato sul documento d'identità. Il documento d'identità deve accompagnare l'equide in tutti i suoi spostamenti.

4. TRASPORTO DEGLI EQUIDI

Il trasporto degli animali, ivi comprese le fasi di carico e scarico, deve svolgersi nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1/2005 e successive integrazioni ed essere adeguato alle esigenze fisiologiche, morfologiche ed etologiche dell'equide, evitando ogni sofferenza e svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi.

5. EUTANASIA

L'eutanasia deve essere eseguita esclusivamente da un medico veterinario in base al protocollo internazionale che prevede l'anestesia profonda prima della somministrazione del farmaco eutanasico.

6. FORMAZIONE

Va promossa la formazione del personale che, a vario titolo, svolge attività lavorativa con gli equidi.

Si ritiene opportuno un attestato di idoneità per i responsabili di strutture che coinvolgono la gestione degli equidi. Tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nelle diverse attività con gli equidi sono tenuti a porre in essere e diffondere condotte etiche, responsabili e rispettose degli equidi.

Chiunque sia a conoscenza di maltrattamenti o comportamenti che ledano la dignità degli equidi deve provvedere tempestivamente a darne tempestiva segnalazione al personale preposto e alle autorità competenti.

METODO PER VALUTARE LA CONDIZIONE CORPOREA DI UN CAVALLO (BODY CONDITION SCORE)

0. sottopeso, cachettico
1. molto magro
2. magro
3. in forma
4. grasso
5. obeso

(basato sul metodo Carroll & Huntington) – Copyright NEWC Aprile 2003
Per ottenere il punteggio, in primo luogo assegnare il punteggio alla zona pelvica poi arrotondare di mezzo punto se differisce di un punto o più rispetto a schiena o collo.


	PELVI	SCHIENA E COSTOLE	COLLO
1. sottopeso, cachettico	Spigoloso, pelle tesa. Posteriore molto incavato. Profonda cavità sotto la coda.	Pelle tesa sulle costole. Linea dorsale acuta e molto prominente.	Collo da pecora pronunciato. Stretto e debole alla base.
2. molto magro	Pelvi e groppa prominenti. Posteriore incavato ma la pelle non è tesa. Profonda cavità sotto la coda.	Costole facilmente visibili. Linea dorsale prominente con pelle infossata su entrambi i lati.	Collo da pecora, base stretta e debole.
3. magro	Posteriore piatto su entrambi i lati della linea dorsale. Groppa ben definita, qualche carnosità. Piccola cavità sotto la coda.	Costole appena visibili. La linea dorsale è coperta ma le singole vertebre possono essere apprezzate.	Sottile ma solido.
4. in forma	Carnose e rotondeggianti. Non c'è formazione di pliche. Pelvi facilmente apprezzabili.	Costole appena ricoperte e facilmente apprezzabili. Non c'è formazione di pliche lungo la schiena. La linea dorsale è ben coperta ma le singole vertebre possono essere apprezzate.	Non c'è accumulo adiposo sotto la criniera (eccetto che per gli stalloni) collo solido.
5. grasso	Pliche alla radice della coda. Pelvi coperte di grasso, occorre premere notevolmente per apprezzarle.	Costole ben ricoperte – occorre premere per apprezzarle.	Leggero accumulo adiposo sotto la criniera. Ampio e solido.
6. obeso	Marcata pliche alla base della coda. Pelle distesa. Pelvi coperte, non possono essere apprezzate.	Costole nascoste, non possono essere apprezzate. Marcata formazione di pliche lungo la schiena. Schiena ampia e piatta.	Marcato accumulo adiposo sotto la criniera molto ampio e solido. Plica di adipe.



1. SOTTOPESO



2. MOLTO MAGRO



3. MAGRO



4. IN FORMA



5. GRASSO



6. OBESO

METODO PER VALUTARE LA CONDIZIONE CORPOREA DI UN ASINO (BODY CONDITION SCORE)

1. sottopeso, cachettico
2. moderatamente magro
3. ideale
4. grasso
5. obeso

I depositi di adipe possono essere distribuiti in modo difforme specialmente sul collo e nei posteriori. Alcuni depositi di adipe resistente possono essere conservati nell'evenienza di perdita ponderale e/o possono calcificarsi (indurimento). Un'attenta valutazione di tutte le aree deve essere effettuata, valutazioni che andranno combinate per avere il punteggio totale. Mezzo punto può essere assegnato quando gli asini cadono a metà dei punteggi. La valutazione può essere difficile nel caso di asini anziani in ragione della loro mancanza di massa muscolare e di tono che dà l'apparenza di magrezza dorsale con area ventrale della regione addominale pendente benché la condizione d'insieme può essere moderata.



1. SOTTOPESO



2. MODERATAMENTE MAGRO



3. IDEALE



4. GRASSO



5. OBESO

	COLLO/SPALLE	GARRESE	COSTOLE/ADDOME	SCHIENA/LOMBI	QUARTI POSTERIORI
1. sottopeso, cachettico	Collo sottile con strutture ossee facilmente apprezzabili. Il collo si inserisce nella spalla in modo brusco. Strutture ossee della spalla facilmente apprezzabili, spigolose	Linea dorsale del garrese prominente e facilmente apprezzabile	Le costole possono essere visibili a distanza e facilmente apprezzabili. Addome retratto.	Linea dorsale prominente e processi trasversi facilmente apprezzabili	Articolazione delle anche visibili e facilmente apprezzabili (garretto e ileo ed ischio). marcata atrofia muscolare. Può esservi cavità sotto la coda
2. moderatamente magro	Lieve sviluppo muscolare sulle strutture ossee. Piccolo gradino nell'inserzione del collo sulla spalla	Linea del garrese leggermente ricoperta. I processi spinosi sono apprezzabili ma non prominenti.	Costole non visibili ma facilmente apprezzabili	Processi spinosi in area dorsale e trasversi apprezzabili con lieve pressione. Lieve sviluppo muscolare su entrambi i lati della linea mediana	Scarsa trofia muscolare nel treno posteriore, ossa iliaco e ischio apprezzabili facilmente
3. ideale	Buon sviluppo muscolare, le ossa sono apprezzabili sotto un leggero strato muscolare/adiposo. Il collo si inserisce in modo fluido sulla spalla che appare rotondeggiante	Buona copertura di muscolo/adipe sui processi spinosi dorsali, il garrese si inserisce uniformemente nella schiena	Costole ricoperte da un sottile strato adiposo/muscolare, le costole possono essere apprezzate con una leggera pressione. Addome solido con un buon tono muscolare e profilo piatto.	Non sono apprezzabili i processi spinosi in area dorsale e trasversi. È buono lo sviluppo muscolare su entrambi i lati della linea mediana	Buona trofia muscolare del treno posteriore, ossa iliaco e ischio rotondeggianti in apparenza, possono essere apprezzabili con una lieve pressione.
4. grasso	Collo spesso, accumulo adiposo sotto la criniera duro, spalla coperta da uno strato adiposo uniforme	Ampio garrese, le ossa possono essere apprezzate tramite una pressione decisa.	Costole in area dorsale apprezzabili solo tramite una pressione decisa, costole dell'area ventrale possono essere apprezzate più facilmente. Accumulo adiposo in area addominale.	solo tramite una pressione decisa possono essere apprezzati i processi spinosi in area dorsale e trasversi. Leggera piega lungo la linea mediana	Treno posteriore rotondeggiante, le ossa possono essere apprezzate solo tramite una pressione decisa. Depositi adiposi uniformemente distribuiti
5. obeso	Collo spesso, prominente accumulo adiposo sotto la criniera che può ripiegarsi su un lato. Spalla rotondeggiante e prominente di grasso.	Garrese ampio, ossa non più palpabili	Ampi depositi di grasso spesso difformi coprono le aree dorsale e anche ventrale delle costole. Costole non palpabili. Addome pendente in larghezza e verso il basso	Ampia schiena, non è possibile palpare i processi spinosi o trasversi. Profonda piega lungo la linea mediana con depositi adiposi prominenti su entrambi i lati.	Non sono palpabili le ossa iliaco e ischio, depositi adiposi possono pendere su ambedue i lati dell'attaccatura della coda, l'adipe è spesso difforme e prominente.

CARTA ETICA PER LA TUTELA DEL CAVALLO

Premesso che

Il Ministero della Salute svolge un ruolo di riferimento a livello nazionale ed internazionale per quanto concerne la tutela della salute e del benessere animale ed in questo ambito degli equidi.

La tutela ed il rispetto del cavallo devono costituire i principi etici alla base di tutte le attività sportive, agonistiche e di allevamento che coinvolgono il cavallo, sia in ambito equestre che ippico.

Le attività equestri ed ippiche si differenziano dalle altre discipline perché prevedono l'interazione tra due atleti: il cavaliere o il fantino e il cavallo.

Tutti coloro che praticano tali attività sono dunque chiamati, secondo un principio di responsabilità, a compiere scelte etiche profonde che incidono sulla vita e sul destino di un altro essere vivente;

Le attività che coinvolgono il cavallo nei diversi ambiti, oltre che all'eccellenza sportiva, devono essere finalizzate alla promozione di una cultura equestre quale strumento educativo e formativo ed alla eliminazione di ogni forma di doping e maltrattamento del cavallo, di slealtà sportiva, promuovendo di stili di vita sani e responsabili.

io sottoscritto



Mi impegno a

praticare tutte le attività che coinvolgono il cavallo secondo i principi etici e morali di tutela e di rispetto del benessere del cavallo stesso;

procedere all'addestramento e allenamento del cavallo nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche, evitando l'utilizzo di mezzi e strumenti coercitivi e l'uso della forza;

provvedere alle cure e alle terapie quando necessarie e quando indicate, sospendendo l'attività del cavallo per tutto il tempo indispensabile al fine di garantirne il completo recupero;

evitare in ogni modo il ricorso al doping e segnalare eventuali casi di maltrattamento e/o doping;

contribuire con il mio esempio e con la mia testimonianza alla promozione culturale del rispetto e della tutela del cavallo nonché delle buone prassi nella disciplina dell'Endurance, affinché l'Italia possa essere una nazione di esempio a tutto il mondo;

provvedere a garantire ai miei cavalli la non macellazione e condizioni di vita adeguate, nel rispetto del loro benessere anche dopo la fine dell'attività sportiva e agonistica;

Sono consapevole che la sottoscrizione di tale documento è volontaria e, per tale motivo, la sua violazione rappresenterebbe un atto particolarmente grave dal punto di vista morale.

Il Cavaliere

*on. Francesca Martini
Sottosegretario di Stato alla Salute*



DECRETO ISTITUTIVO CENTRO DI “PET THERAPY” E IPPOTERAPIA



(Gazzetta Ufficiale n° 225 del 28.9.2009)

Istituzione del Centro di riferimento nazionale per gli interventi assistiti dagli animali – pet therapy

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETA

Art. 1

Presso la sede territoriale di Verona e Vicenza dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie è attivato il «Centro di Riferenza Nazionale per gli interventi assistiti dagli animali – Pet therapy».

Art. 2

Le principali attività del Centro di riferimento nazionale di cui al precedente articolo riguardano in via prioritaria:

- a) la promozione della Ricerca per la standardizzazione di protocolli operativi per il controllo sanitario e comportamentale degli animali impiegati nei programmi di IAA (interventi assistiti con gli animali);
- b) il potenziamento delle collaborazioni fra medicina umana e veterinaria per individuare sinergie operative e di ricerca in grado di garantire un miglioramento dei risultati delle attività svolte nel settore di interesse;
- c) il miglioramento delle conoscenze circa l'applicabilità di tali interventi in determinate categorie di pazienti (anziani, bambini affetti da autismo, disabili psichici);
- d) l'organizzazione e gestione di percorsi formativi;
- e) la raccolta di dati e la diffusione di informazioni alla comunità scientifica internazionale.

Art.3

Presso la sede territoriale di Grosseto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana è attivato il «Centro di riferimento nazionale per la medicina Forense Veterinaria».

Art. 4

Le principali attività del Centro di riferimento nazionale di cui al precedente articolo riguardano in via prioritaria:

- a) lo sviluppo e la standardizzazione di tecniche di laboratorio e di tossicologia forense per:
 1. Il rilevamento delle sostanze tossiche utilizzate a scopo doloso;
 2. la determinazione delle cause di morte per dolo a carico di specie selvatiche o domestiche, oggetto, a qualsiasi titolo, di misure di salvaguardia e protezione;

3. le analisi comparative di campioni di tessuti freschi o congelati, di sangue, peli o altro materiale organico appartenente a specie selvatiche protette o di interesse venatorio, mediante tecniche di biologia molecolare, per la repressione del bracconaggio;

4. l'identificazione individuale (DNA typing), l'attribuzione della paternità, l'identificazione del sesso, il riconoscimento degli ibridi intraspecifici mediante tecniche di genetica forense per la lotta al commercio clandestino di animali selvatici;

b) l'organizzazione di corsi di formazione per il personale del Servizio sanitario nazionale e degli organi di polizia a livello territoriale per la standardizzazione dei rilievi di campo relativi ad indagini medico legali riguardanti l'uccisione di animali domestici e selvatici.

Art. 5

La denominazione del «Centro di riferimento nazionale per l'epidemiologia, la programmazione e l'informazione», attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise con decreto del Ministro della sanità del 2 novembre 1991, è sostituita dalla seguente denominazione: «Centro di riferimento nazionale per l'epidemiologia veterinaria, la programmazione, l'informazione e l'analisi del rischio».

Art. 6

Le principali attività del Centro di riferimento nazionale di cui al precedente articolo riguardano in via prioritaria:

- a) lo svolgimento di analisi del rischio con particolare riferimento alla sanità animale e alla sicurezza alimentare;
- b) l'elaborazione e l'attuazione di programmi operativi finalizzati alla formazione del personale.

Art. 7

Alle spese di funzionamento dei centri di riferimento di cui al presente decreto, gli Istituti zoo profilattici sperimentali titolari, provvedono con le quote del Fondo sanitario nazionale annualmente assegnate.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

*per IL MINISTRO
il Sottosegretario di Stato
on. Francesca Martini*

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 314

ORDINANZA MANIFESTAZIONI POPOLARI



Ordinanza contingibile ed urgente concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;

Visto, in particolare, l'art. 8 del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, il quale da' disposizioni in merito alle manifestazioni popolari con l'impiego di equidi;

Considerato che nonostante il predetto Accordo non tutte le Regioni hanno attuato quanto previsto;

Considerato il ripetersi di tali manifestazioni, anche su improvvisati circuiti urbani del territorio nazionale, e di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrità fisica degli animali nonche' l'incolumità dei fantini e degli spettatori presenti;

Ritenuto necessario prevedere norme urgenti a tutela della salute e del benessere degli equidi in parola;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

ORDINA

ART. 1 MANIFESTAZIONI AUTORIZZATE

1. Le manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI) e dalle Associazioni da queste riconosciute nonche' da Associazioni o Enti riconosciuti dal CONI, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per i cavalli, in conformita' alle

previsioni di cui all'allegato alla presente ordinanza.

2. Le manifestazioni di cui al comma 1, a tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, devono essere autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica del comitato organizzatore e previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 625, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d) dell'allegato alla presente ordinanza. Detta Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali di cui all'allegato alla presente ordinanza.

ART. 2 DISPOSIZIONI PER I CAVALLI E I FANTINI

1. E' vietato utilizzare per le manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, cavalli di eta' inferiore ai quattro anni.

2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonché risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.

3. E' vietato l'uso degli aiuti in modo improprio o eccessivo tale da provocare sofferenza all'animale.

4. Il comitato organizzatore e' responsabile dell'applicazione del presente articolo.

ART. 3 SOSTANZE AD AZIONE DOPANTE

1. E' vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante.

2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, emana le linee guida volte all'individuazione delle sostanze ad azione dopante, tenendo conto di quelle considerate tali dagli organismi tecnico-sportivi di riferimento UNIRE, FISE e FEI, nonché alla prevenzione e al controllo del doping con modalità a campione

ART. 4 DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza ha efficacia di 24 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 luglio 2009

*per IL MINISTRO
Il Sottosegretario di Stato
On.le Francesca Martini*

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2009 – Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 315

ALLEGATO A

Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali

a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l'incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonché delle persone che assistono alla manifestazione.

b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti.

c) Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute.

d) Il tecnico di cui all'articolo 1, comma 2 è abilitato attraverso specifico percorso formativo certificato dagli Enti tecnico-sportivi di riferimento e inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi.

e) La ASL competente per territorio garantisce la presenza di un veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione.

f) Il comitato organizzatore deve garantire le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione attraverso la presenza di: un medico veterinario ippiatra che attua altresì un'ispezione veterinaria preventiva e certifica l'idoneità degli equidi, un'ambulanza veterinaria per equini o di un mezzo di trasporto cavalli idoneo e la disponibilità di una struttura sanitaria veterinaria di riferimento.

g) Per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale.

(L'Ordinanza è in vigore dal 7.9.2009 al 6.9.2011)

ORDINANZA ANEMIA INFETTIVA

Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi
(Gazzetta Ufficiale n° 219 del 18.9.2010)

IL MINISTERO DELLA SALUTE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche integrazioni, concernente "Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria";

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, recante "interventi d'urgenza";

VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 recante "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina";

VISTO l'articolo 650 del Codice Penale;

VISTO il decreto ministeriale 4 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1976, n. 348, relativo alla "profilassi dell'anemia infettiva degli equini";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, "regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE";

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010 recante “Linee guida e principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe degli equidi da parte dell’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) (articolo 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200)”;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 18 dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2008, recante: “Piano di sorveglianza nazionale per l’anemia infettiva degli equidi”;

VISTO il decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2008 recante “Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell’Unità centrale di crisi”;

VISTA la nota del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prot. n. DGSA - 13691 - P del 24 luglio 2009 con cui viene comunicata l’attivazione del Sistema informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN) per la notifica informatizzata dei focolai di malattie animali soggette a denuncia ai sensi dell’art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTO il parere della Direzione strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell’Unità centrale di crisi espresso nella seduta del 9 giugno 2010;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2009 sono stati notificati alla Commissione Europea 447 focolai di anemia infettiva equina distribuiti sull’intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che tali focolai sono stati individuati tramite l’applicazione del piano predisposto con la predetta ordinanza ministeriale 18 dicembre 2007;

CONSIDERATA la crescente importanza della malattia in ambito internazionale;

TENUTO CONTO delle valutazioni tecniche del Centro di referenza per l’anemia infettiva equina, istituito presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Regione Lazio e Toscana, secondo cui la malattia è ancora presente su tutto il territorio nazionale ma con una maggiore concentrazione di focolai nelle Regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Umbria;

CONSIDERATO inoltre che il rischio maggiore di infezione riguarda attual-

mente determinate tipologie di allevamento, in particolare quelle dove vi sia coesistenza con muli;

RITENUTO pertanto necessario, sulla base della differente situazione epidemiologica, rimodulare il Piano di sorveglianza nazionale per l’anemia infettiva degli equidi, confermando il controllo annuale nelle Regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Umbria e rendendolo biennale nelle rimanenti Regioni;

SENTITO il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per i profili di competenza

ORDINA

ART.1.

1. E’ resa obbligatoria sul territorio nazionale l’esecuzione del piano di sorveglianza e controllo per l’anemia infettiva degli equidi, di seguito denominato piano, secondo i criteri e le modalità indicate nella presente ordinanza.
2. Le regioni e le province autonome, nell’ambito delle attività di programmazione e coordinamento, predispongono le modalità applicative per l’attuazione dei controlli e degli interventi previsti, verificandone l’applicazione.

ART. 2

1. E’ resa obbligatoria l’esecuzione di controlli sierologici almeno una volta ogni 24 mesi per l’anemia infettiva degli equidi su tutti gli equidi stanziali di età superiore a sei mesi, ad esclusione dei capi allevati unicamente per essere destinati alla macellazione, ai fini del consumo alimentare, purché non conviventi con equidi non allevati per fini alimentari.
2. Non si intendono compresi nella categoria degli equidi allevati unicamente per essere destinati alla macellazione i riproduttori e i soggetti allevati unicamente per fini alimentari interessati alla «transumanza», che, pertanto, devono ugualmente essere sottoposti a controllo sierologico.
3. Nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise e Umbria e negli allevamenti di tutto il territorio nazionale in cui sono allevati anche muli la periodicità dei controlli è annuale.
4. In funzione della situazione epidemiologica e dell’analisi del rischio le regioni e le province autonome, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, possono chiedere al Ministero della salute di essere autorizzate a eseguire controlli con una periodicità diversa da quella prevista dal comma 1. Il Ministero provvede sentito il Centro di referenza per l’anemia infettiva degli equidi, di seguito denominato “Centro di referenza”.

5. E' fatto divieto di movimentare gli equidi non sottoposti ai controlli effettuati ai sensi del presente articolo.

ART. 3

1. Nell'ambito delle attività previste dal presente piano, i proprietari o i detentori degli equidi rendono disponibili ai servizi veterinari gli equidi da sottoporre a controllo, provvedendo al loro contenimento anche nel caso in cui gli stessi siano tenuti allo stato brado.

2. Nel caso di mancata messa a disposizione, l'autorità preposta ai controlli diffida il proprietario o il detentore ad adottare, entro il termine di 15 giorni, gli adempimenti necessari ai fini della corretta applicazione del piano. In caso di perdurante inosservanza, si applica l'articolo 11. (leggasi: articolo 10)

3. In caso di riscontro di positività, i proprietari o i detentori degli equidi applicano le misure disposte ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

ART. 4

1. I prelievi per la diagnosi dell'anemia infettiva sono effettuati a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti o da veterinari formalmente incaricati dell'esecuzione dei prelievi dai medesimi servizi, secondo le modalità indicate dalle regioni o province autonome.

2. I campioni sono inviati agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio accompagnati dalla scheda di prelievo di cui all'allegato A, per l'esecuzione degli esami diagnostici.

3. I costi del campionamento, comprese le prove diagnostiche di cui al comma precedente, sono a carico del proprietario o del detentore dell'equide.

4. In caso di riscontro di positività, il campione è inviato per la conferma diagnostica al Centro di riferimento accompagnato dalla scheda di cui all'allegato B. Detto Centro rilascia il referto analitico di conferma entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento del campione.

5. I campioni di sangue che pervengono agli Istituti zooprofilattici sperimentali e al Centro di riferimento devono contenere, negli allegati sopraindicati, i dati di identificazione degli animali quali il numero di microchip o il numero del passaporto conformemente alle norme vigenti in materia di identificazione e registrazione degli equidi.

6. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali provvedono, direttamente o per il tramite delle regioni e province autonome, a inviare al Ministero della salute, entro 24 ore dalla conferma di positività effettuata dal Centro di riferimento, le informazioni previste dalla direttiva 82/894/CE, come da ultimo modificata dalla decisione 2008/650/CE, tramite registrazione delle stesse nel Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN).

7. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali che eseguono le prove trasmettono al Centro di riferimento e alla regione o provincia autonoma competente per

territorio i dati e ogni informazione sugli esiti degli esami di laboratorio eseguiti nei confronti dell'anemia infettiva, secondo le modalità indicate dal Centro di riferimento stesso.

ART. 5

1. I risultati negativi dei controlli sierologici di cui all'art. 4 hanno validità per un periodo corrispondente ai termini per l'effettuazione dei controlli stessi, come stabiliti ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 3 e 4.

2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio sono tenuti alla registrazione degli esiti e delle date delle singole prove diagnostiche sul documento di identificazione, nella sezione "esami di laboratorio", debitamente firmata e timbrata a cura del veterinario ufficiale entro 10 giorni dall'invio del referto da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali o del Centro di riferimento

3. Qualora, in occasione delle operazioni di prelievo per l'esecuzione dei controlli sierologici di cui all'articolo 2, siano rinvenuti equidi non ancora identificati, il proprietario o il detentore delegato ne richiede, entro quindici, giorni la regolarizzazione ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 dicembre 2009.

4. Ai fini dell'attività di sorveglianza epidemiologica e nelle more delle procedure di identificazione previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 dicembre 2009, l'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), le Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza (ANA) e le Associazioni provinciali allevatori (APA), secondo le rispettive competenze e secondo le direttive fornite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono tenute a garantire almeno l'identificazione provvisoria degli animali non oltre 15 giorni dall'invio della richiesta da parte del proprietario o detentore degli animali.

ART. 6

1. Al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio assicurano, in considerazione della situazione epidemiologica e dell'analisi del rischio, la vigilanza veterinaria permanente presso le aziende di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 dicembre 2009.

ART. 7

1. In attesa della conferma di cui all'articolo 4, comma 4 le autorità sanitarie competenti adottano le misure previste dall'art. 99 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 1976 e dall'art. 4, comma 4, lettera a), punto 3 del decreto

del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243.

2. Tali misure vengono revocate solo nel caso in cui il Centro di referenza non confermi la positività.

3. Gli esiti delle analisi devono essere comunicati tempestivamente anche al proprietario o al detentore dell'equide.

ART. 8

1 I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio dispongono che gli animali sieropositivi siano sottoposti a isolamento e sequestro in sedi e ricoveri compatibili con le esigenze etologiche degli equidi, permettendo la presenza nella stessa area di più soggetti positivi, anche di proprietà di terzi, purché situati a distanza dagli animali sani recettivi nonché sottoposti a vigilanza veterinaria, secondo le misure di cui all'allegato C della presente ordinanza.

2. Al fine di permettere la convivenza di più equidi sieropositivi in uno stesso luogo nel rispetto delle esigenze etologiche della specie, le regioni e le province autonome consentono a enti locali, ad associazioni riconosciute per la protezione degli animali e a privati cittadini di individuare e gestire idonee aree attrezzate per il mantenimento degli equidi sieropositivi secondo le condizioni di cui all'allegato C della presente Ordinanza.

3. La movimentazione degli animali sieropositivi è consentita esclusivamente per motivi legati alla tutela della loro salute e benessere, per il trasferimento nelle aree di cui al comma 2 del presente articolo o per essere destinati alla produzione di alimenti; essa può avvenire solo dopo la comunicazione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente sul territorio di partenza e al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente sul territorio di destinazione al fine di garantire la vigilanza sul rispetto delle stesse misure minime di cui all'allegato C della presente ordinanza.

4. Fermo restando che tutti gli equidi possono essere movimentati solo se correttamente identificati e scortati dal modello 4, così come modificato dal decreto ministeriale 16 maggio 2007, per gli equidi sieropositivi di cui al comma precedente il suddetto modello 4 deve essere correttamente compilato, recando l'attestazione sanitaria e la firma del veterinario ufficiale.

5. Il Centro di referenza trasmette trimestralmente al Ministero della salute una relazione sulla situazione epidemiologica a livello nazionale che sarà resa disponibile tramite pubblicazione nel sito internet del Ministero.

ART. 9

1. Al fine di contribuire al sistema di sorveglianza epidemiologica, il veterinario, anche libero professionista, che abbia motivi clinici di sospettare la presenza della malattia, effettua il campionamento secondo le modalità previste dall'art. 4, e contestualmente informa il servizio veterinario

dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

2. I costi delle prove diagnostiche di cui al comma 1, effettuate presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, sono a carico del proprietario o del detentore.

Art. 10

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i proprietari o i detentori di equidi che non adempiono a quanto previsto dall'articolo 3 o che movimentano animali in mancanza di controllo sierologico secondo quanto previsto dall'articolo 2 oppure movimentano animali sieropositivi in violazione di quanto stabilito all'articolo 8, commi 3 e 4, sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

ART. 11

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ha validità di 24 mesi.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicazione.

Roma, 6.8.2010

*per IL MINISTRO
Il Sottosegretario di Stato
On.le Francesca Martini*

Registrato alla Corte dei conti il 20.8.2010 – Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 14, foglio n. 282.

(L'Ordinanza è in vigore dal 18.9.2010 al 17.9.2012)

MISURE DI BIOSICUREZZA DA GARANTIRE PER IL MANTENIMENTO DI EQUIDI SIEROPOSITIVI PER AIE

1) Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale deve compilare in duplice copia la scheda di cui all'allegato D: una copia destinata al proprietario e una da conservare da parte dell'Azienda unità sanitaria locale.

2) L'area destinata all'isolamento che può ospitare più soggetti sieropositivi, può essere un paddock esterno, purché sia garantita una distanza minima di 200 metri da ogni altro luogo ove siano tenuti, anche temporaneamente, altri equidi. Qualora non sia possibile mantenere l'animale in paddock esterno esso deve essere detenuto in un locale chiuso che, nel rispetto delle esigenze etologiche e di benessere dell'animale, deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

- reti anti-insetto a porte e finestre;
- presenza di trappole luminose o in alternativa impiego di insetticidi;
- rimozione almeno quotidiana di feci e sostanze organiche;
- canalizzazione delle acque di scarico e dei liquami;
- pulizia, disinfezione e disinfestazione periodica dei ricoveri, secondo un programma concordato con l'Azienda unità sanitaria locale;
- pulizia e disinfezione degli strumenti e degli attrezzi utilizzati.

3) La movimentazione di cui all'articolo 9 deve essere effettuata nelle ore serali e/o notturne (dopo le ore 19.00 nel periodo primaverile/estivo dal 1° aprile al 30 settembre; dopo le ore 17.00 negli altri mesi) in considerazione del ciclo vitale diurno degli insetti vettori, previa disinfestazione con idonei insetticidi dei mezzi di trasporto e degli animali stessi con sostanze ad azione repellente ed insetticida.

Il mezzo utilizzato per il trasporto deve essere nuovamente pulito e disinfestato dopo lo spostamento.

4) Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale nell'ambito della quale l'equide è stabulato in isolamento deve provvedere a verificare almeno semestralmente il rispetto delle condizioni di cui ai punti precedenti. L'esito di tali controlli va comunicato mediante relazione scritta al Servizio veterinario regionale o provinciale nonché al Ministero della Salute, Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario.

Equide sieropositivo per AIE in isolamento

NOME	
Cod. IDENTIFICATIVO (num. microchip o passaporto)	
SPECIE *	
SESSO **	
ANNO DI NASCITA	
PROPRIETARIO (Nome, cognome, codice fiscale)	
CODICE AZIENDALE	
DATA DI CONFERMA DEL CENTRO DI REFERENZA AIE	

* = indicare se trattasi di cavallo, asino, mulo, bardotto

** = indicare se maschio, femmina, castrone

Informazioni sul luogo / locale di isolamento

Localizzazione

Comune: _____ Provincia: _____ Cod. aziendale

IT □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Indirizzo: _____

Coordinate geografiche (Sistema WGS84, gradi decimali):

Latitudine Nord: _____ Longitudine Est: _____

ASL territorialmente competente

ASL: _____ Distretto: _____

Indirizzo: _____ Tel: _____ Fax: _____

EVENTUALI ANNOTAZIONI:

DATA:

IL VETERINARIO UFFICIALE